



COMUNE DI PISCIOCCA PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

SETTORE AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO

Proposta n. 503 del 30/12/2018 istruita da: Dr.ssa Francesca FARACCHIO
Determina di settore n. 108 del 30/12/2018
Determina di R.G. n. 474 del 31/12/2018

OGGETTO : DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 41/2018. IMPEGNO DI SPESA
ATTO DI TRANSAZIONE EREDI AVV.CAPPUCCIO/COMUNE DI PISCIOCCA. CIG:
Z53268BDAF

Premesso che con decreto Sindacale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo Demografico del Comune di Pisciotta per gli adempimenti e i procedimenti attinenti l'attività amministrativa del Settore;

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la Giunta Comunale di Pisciotta ha conferito all'avv. Aniello Cappuccio l'incarico di patrocinio legale per la difesa e l'assistenza in giudizio dell'Ente in diversi procedimenti dinanzi al TAR Campania - Sez. di Salerno – con le seguenti deliberazioni: D.G.C. n. 39/2003; D.G.C. n. 210/2004; D.G.C. n. 68/2004; D.G.C. n. 187/2004; D.G.C. n. 88/2004; D.G.C. n. 217/2004; D.G.C. n. 19/2005; D.G.C. n. 27/2005;

Dato atto che le suddette prestazioni professionali, acquisite mediante incarichi conferiti dalla Giunta Comunale e con la sottoscrizione del mandato alle liti da parte del Sindaco, in qualità di legale Rappresentante dell'Ente, sono state rese regolarmente;

Rilevato che il professionista in oggetto è deceduto e gli eredi dello stesso hanno più volte sollecitato la liquidazione delle competenze professionali per il tramite di un legale di loro fiducia;

Evidenziato che il Comune di Pisciotta ha richiesto ai suddetti eredi di addivenire ad una definizione bonaria delle spettanze professionali e che gli stessi con nota prot. n. 10868 del 06.12.2018 hanno aderito a tale proposta, accettando un piano di rateizzazione per la liquidazione;

Valutata la convenienza economica della suddetta proposta, anche in relazione all'incertezza di una eventuale controversia giuridica, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2018 è stato approvato uno schema di accordo transattivo in ordine al pagamento di compensi professionali afferenti l'attività di assistenza legale e giudiziaria in favore del Comune da parte dei legali indicati nella stessa deliberazione, tra cui l'avv. Aniello Cappuccio per un importo pari ad euro 6.000,00;

Evidenziato che la suddetta somma verrà corrisposta in n. 2 rate semestrali di pari importo;

Rilevato, quindi, che a mezzo delle transazioni formulate secondo lo schema approvato con la suddetta deliberazione, oltre al vantaggio economico per l'Amministrazione, si evita, quindi, l'alea connaturata a qualsiasi giudizio, rappresentata dal rischio, in caso di eventuale soccombenza, di una condanna per il Comune al pagamento di importi ben più elevati;

Rilevato che

- è orientamento ormai consolidato delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
- l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile: non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile); deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità); deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- come precisato nel parere reso dalla Sezione umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio ovvero di giungere a una transazione spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- gli accordi transattivi sono rimessi alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, consentendo al debitore di concordare i tempi e i modi della prestazione dovuta;
- gli accordi transattivi, pertanto, non possono essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio;
- le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, rendendo possibile la previsione del sorgere dell'obbligazione e dei tempi per l'adempimento e consentendo all'Ente, in questo modo, di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa previste dall'art. 191 del TUEL (*Corte dei Conti, Sezione Umbria, deliberazione n. 123/2015 - Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 164/2016 - Corte dei Conti, Sezione Piemonte, deliberazioni n. 383/2013 e n. 20/2015 – Corte dei Conti, Sezione Calabria, deliberazione n. 406/2011 - Corte dei Conti, Sezione Campania, deliberazione n. 188/2011*);

Richiamato l'art. 35, comma 3 bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate";

Visto l'art. 1965 del codice civile, secondo il quale "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro";

Visto il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno, costituito a norma dell'art. 154 del TUEL;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dello schema di transazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018 e di proporre formalmente lo stesso, ai fini della sottoscrizione, agli eredi dell'avv. Aniello Cappuccio, con l'indicazione della cifra pattuita, ovvero quella di euro 6.000,00 omnia, e del piano di rateizzazione di cui sopra;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che per la presente spesa è stato acquisito il seguente CIG: Z53268BDAF;

Rilevata la propria competenza e l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e dato atto che non risultano rapporti di parentela, affinità o convivialità tra la sottoscritta ed il beneficiario del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990, della legge 190/2012 e del PTPCT di questo Comune;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto del presente atto;
2. Di **prendere atto** dello schema di transazione in ordine al pagamento di compensi professionali afferenti l'attività di assistenza legale e giudiziaria in favore del Comune di Pisciotta, così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 28.12.2018 e di proporre formalmente lo stesso, ai fini della sottoscrizione, agli eredi dell'avv. Aniello Cappuccio, con l'indicazione della cifra pattuita, ovvero quella di euro 6.000,00;
3. Di **impegnare**, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo di euro 6.000,00 a favore degli eredi dell'avv. Aniello Cappuccio, quale somma risultante dall'accordo transattivo sopra richiamato per gli incarichi conferiti specificati in premessa;
4. Di **imputare** la somma complessiva di euro 6.000,00 sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2018/2020, secondo il piano di rateizzazione richiamato in premessa, il quale prevede n. 2 rate semestrali di pari importo;
5. Di **dare atto** che la suddetta spesa verrà liquidata a seguito della formale sottoscrizione dell'atto di transazione, secondo il piano di rateizzazione previsto nell'accordo di transazione e sopra richiamato;
6. Di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. Di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

8. Di **trasmettere** all'Ufficio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
9. Di **dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio e sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Pisciotta, 30/12/2018

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Francesca FARACCHIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
U	2018	01021.03.0105800	952	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	6.000,00

Pisciotta, 31/12/2018

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO